

**Da:** Fondazione promozione sociale [mailto:info@fondazionepromozionesociale.it]

**Inviato:** mercoledì 25 marzo 2015 12:13

**Oggetto:** Ddl 344 Senato - Calpestati i diritti esigibili delle persone con AUTISMO

**CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base**

10124 TORINO - Via Artisti, 36 - Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95

e-mail: [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it) - [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)

*Funziona ininterrottamente dal 1970*

C.F. 97560130011

- Egr. Presidenti del Senato, della Camera dei Deputati e del Consiglio dei Ministri
- Egr. Presidenti e Componenti delle Commissioni sanità del Senato e affari sociali della Camera
- Egr. Presidenti delle Regioni e dell'Anci
- Egr. Assessori alla sanità delle Regioni e delle Province autonome
- Egr. Organizzazioni di tutela della persone con disabilità

**Oggetto: DISEGNO DI LEGGE N. 344 SULL'AUTISMO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SANITÀ DEL SENATO IN SEDE LEGISLATIVA: CALPESTATI I VIGENTI DIRITTI ESIGIBILI DELLE PERSONE CON AUTISMO, SOSTITUITI DA DICHIARAZIONI TEORICHE**

In base alle leggi vigenti (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono esigibili in base all'articolo 54 della legge 289/2002) le persone con disabilità, comprese quelle con autismo, hanno il pieno diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Al riguardo ricordiamo che nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che «*l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti [identiche sono le norme concernenti le persone disabili non autosufficienti, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «*persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri*».

A conferma dell'esigibilità del diritto alle prestazioni socio-sanitarie citiamo le seguenti sentenze del Tar del Piemonte:

- n. 326/2013 in cui è precisato che sono illegittime «*le liste di attesa per la fruizione dei servizi (...) di "assistenza domiciliare" per i disabili*» poiché si tratta «*di servizi che rientrano, a tutta evidenza nelle definizioni di cui all'allegato I.C, punti 8 e 9 (dedicati nel quadro dei servizi socio-sanitari, all'assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)*»;

- n. 156/2015 in cui viene precisato che il diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari non può essere negato nemmeno con il pretesto delle ristrettezze di bilancio. Inoltre è stato evidenziato che sono un diritto esigibile anche le «prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare alla persona» fornite da familiari o da badanti e che il Servizio sanitario nazionale deve corrispondere il 50% del costo di queste prestazioni <sup>[1]</sup>;

- n. 189/2014 in cui viene puntualizzato che le prestazioni socio sanitarie semiresidenziali «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza», che gli Enti coinvolti sono «immediatamente tenuti a far fronte ai risultanti oneri (...) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole» e che detti Enti «sono tenuti a garantire i relativi servizi, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per reperire i necessari fondi, senza che su tale obbligo possano incidere i sempre più pesanti tagli economici».

Ciò premesso è allarmante che nel testo in esame i vigenti diritti esigibili siano stati completamente ignorati.

In particolare nel testo approvato dal Senato viene precisato che devono essere rispettati gli «equilibri programmati di finanza pubblica» e deve essere «tenuto conto del nuovo “Patto per la salute 2014-2016”», patto che prevede all’articolo 6 che le prestazioni «per le aree della non autosufficienza, delle disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze» sono fornite «nei limiti delle risorse programmate per il Servizio sanitario regionale e per il Sistema dei servizi sociali».

**Pertanto, nel testo approvato dal Senato non soltanto sono stati volutamente ignorati i vigenti diritti esigibili, ma viene precisato che i servizi per le persone con disabilità e gli altri soggetti sopra indicati saranno forniti esclusivamente nell’ambito delle risorse disponibili. Quindi per le Istituzioni è sufficiente ridurre i finanziamenti per avere il pretesto di non intervenire o di provvedere in misura insufficiente rispetto alle esigenze.**

Come abbiamo precisato nel n. 188/2014 della nostra rivista *Prospettive assistenziali*, il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e la Fondazione promozione sociale onlus sulla base delle loro ultratrentennali esperienze concernenti anche la difesa dei diritti delle persone singole che si rivolgono a noi, sfidano i Parlamentari che hanno presentato le proposte di legge in oggetto (ed anche i Deputati che hanno avanzato iniziative analoghe riguardanti gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile) a presentare anche un solo caso in cui siano state rifiutate le prestazioni previste dalle leggi vigenti, a favore dei soggetti con disabilità intellettiva in situazione di gravità o con autismo e limitata o nulla autonomia.

A tale proposito vorremmo avere copia come prova del rifiuto della richiesta, dell’eventuale domanda – che deve essere stata presentata dalla persona che esercita i poteri

---

[1] La sentenza n. 156/2015 è stata emanata dal Tar del Piemonte a seguito del ricorso presentato da varie associazioni, fra le quali l’Angsa, Associazione nazionale genitori soggetti autistici del Piemonte, Sezione di Torino.

di rappresentanza mediante raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl, al Sindaco competente in base alla residenza del soggetto – in cui:

- a) precisare le prestazioni necessarie per la persona con disabilità o con autismo, comprovate da apposita certificazione;
- b) fare esplicito riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e all'articolo 54 della legge 289/2002;
- c) richiedere una risposta scritta ai sensi della legge 241/1990, risposta che, com'è noto, deve essere fornita dalle sopra citate autorità al massimo entro il 90° giorno successivo a quello di ricezione dell'istanza.

Ciò premesso, chiediamo che la Camera dei Deputati non approvi il testo varato dal Senato o lo modifichi sostanzialmente (lasciando inalterata la parte riguardante le linee guida che poteva e può diventare esecutiva mediante la semplice emanazione di una circolare), sottoponendo il testo stesso all'esame della Commissione parlamentare Affari costituzionali per verificare se è costituzionalmente corretta l'approvazione di una legge che non modifica i diritti sanciti dai Lea e nello stesso tempo li ignora.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

p. Csa, *Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia e Giuseppe D'Angelo*

---

Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettivo, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, Torino.

---